13. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Corte dei conti (Trasmissione di documento) ... 222

Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) ... 221

Disegno di legge di conversione n. 334:

(Articolo unico) ... 207

(Modificazioni apportate in sede di conversione) ... 207

(Articoli del relativo decreto-legge) ... 207

(Emendamenti) ... 210

Disegno di legge di conversione n. 586:

(Articolo unico) ... 213

(Modificazioni apportate in sede di conversione) ... 213

(Articoli del relativo decreto-legge) ... 213

(Emendamenti) ... 215

(Proposte emendative presentate in corso di seduta) ... 216

(Ordini del giorno) ... 217

PAG.

Ministro della difesa (Trasmissione di documenti) ... 222

Missioni valevoli nella seduta del 15 giugno 1994 ... 221

Mozione, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) ... 223

Nomine ministeriali (Comunicazione) ... 222

Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento) ... 221

Proposte di legge (Annunzio) ... 221

Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) ... 222

Richiesta ministeriale di parere parlamentare 222

ERRATA CORRIGE ... 223

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1994, N. 248, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA SARDEGNA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO SPECIALE (334)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1994, N. 248

All'articolo 1:

al comma 6, lettera a), *le parole:* « Istituto per il commercio con l'estero » *sono sostituite dalle seguenti:* « Istituto nazionale per il commercio estero »;

al comma 6, lettera b), *le parole:* « e ampliamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « , ampliamento e riconversione »; *e le parole:* « energetico e della carta » *sono sostituite dalle seguenti:* « della carta ed energetico, con particolare riguardo, per quest'ultimo settore, alla promozione di tecnologie pulite e innovative »;

al comma 6, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

« *d)* l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti e compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio naturale, principale risorsa economica e fonte di sviluppo sostenibile per la Sardegna ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « turistico-alberghiero, » *sono inserite le seguenti:* « della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per finalità scientifiche e turistico-ricreative, »; *e le parole:* « al fine di, tra l'altro, incentivare » *sono sostituite dalle seguenti:* « al fine, tra l'altro, di incentivare »;

al comma 9, le parole: « Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno » *sono sostituite dalle seguenti:* « Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Provvedimenti urgenti).

1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situa-

zioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la regione autonoma della Sardegna.

3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE.

4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.

5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.

6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:

a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'Istituto per il commercio con l'estero;

b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;

c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;

d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti;

e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 2.

(Interventi nel settore delle attività produttive).

1. La regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.

2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in « equivalente sovvenzione netto ».

4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è altresì autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.

7. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del

decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50 per cento per ciascuna iniziativa, nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. La regione Sardegna è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

10. La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351, potrà avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la regione Sardegna.

ARTICOLO 3.

(Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti).

1. Le azioni e gli interventi promossi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinati con il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e società per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale.

3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.

4. In attuazione dell'articolo 53 dello statuto speciale, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande comunicazione e i relativi stralci, nonché i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalità di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono subordinate all'esito positivo della valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento effettuata ai sensi delle leggi regionali vigenti. In assenza di norme regionali in materia, la regione istituisce una commissione, composta da non più di otto membri, almeno uno dei quali nominato dal Ministro dell'ambiente, che individua i criteri, le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, nell'attuazione e nel controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al presente decreto secondo le modalità previste dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

2. 1.

Mattioli, Campatelli, De Rosa, Vozza, Soriero, D'Alema, Sales, Ferrante, Serafini, Mattina, Schettino, Solaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , del turismo.

2. 2.

Mattioli, Campatelli, De Rosa, Vozza, Soriero, D'Alema, Sales, Ferrante, Serafini, Mattina, Schettino, Solaroli.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLA CITTÀ DI NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7 (586)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1994, n. 77, e 23 marzo 1994, n. 195.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « 21 dicembre 1993, » *sono inserite le seguenti:* « come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, »;

al comma 2, dopo le parole: « presidente della provincia, » *sono inserite le seguenti:* « dal presidente della Giunta regionale ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della presidenza italiana del vertice di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Per le stesse finalità la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, la somma di lire 35 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni

ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994 e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7089 per il medesimo anno, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sarà versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

ARTICOLO 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Napoli è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di personale militare delle Forze armate, che è posto alle sue dipendenze con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Si applicano le altre disposizioni del citato articolo 1, nonché quelle dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4.100 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 55 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1. 1.

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le stesse finalità si destina la somma di lire 35 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994.

1. 2.

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: per l'attuazione *fino a:* 18 maggio 1994.

1. 7.

Turroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è istituita *fino alla fine del periodo con le seguenti:* il sindaco convoca una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano un rappresentante del prefetto e del questore, il provveditore regionale alle opere pubbliche, il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il comandante dei vigili del fuoco.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole da: la commissione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* la conferenza dei servizi può essere presieduta, in caso di impedimento del sindaco, da un suo delegato;

al terzo periodo, sostituire le parole: il prefetto *con le seguenti:* il sindaco.

1. 8.

Turroni.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: può invitare *con la seguente:* invita.

1. 3.

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione degli interventi provvede il sindaco o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici statali, regionali e provinciali.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: dal prefetto *con le seguenti:* dal sindaco.

1. 9.

Turroni.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: , ove occorra,.

1. 4.

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Sopprimere il comma 3.

1. 5.

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

Al comma 3, sostituire le parole: anche in deroga alle *con le seguenti:* nel rispetto delle.

1. 6.

Turroni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE IN CORSO DI SEDUTA

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi *con le seguenti:* di lire 20 miliardi e 500 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 4, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 1994 *inserire le seguenti:* quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

all'articolo 2-bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 4.000 milioni *con le seguenti:* 3.500 milioni.

1. 11.

Governo.

All'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi *con le seguenti:* di lire 20,5 miliardi.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. È autorizzata la spesa di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della Presidenza italiana del vertice di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2-bis.

1. 12.

La Commissione.

All'articolo 1, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 1994 di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la rimodulazione effettuata con la tabella F di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria per il 1994) e, quanto a lire 9 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno.

1. 13.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 310 del 1994, prendendo atto del pronunciamento della Corte costituzionale che vieta l'uso dei fondi GESCAL per opere che non riguardano l'edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

a reintegrare immediatamente e completamente alla GESCAL gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 310 del 1994.

9/586/1

Sciacca, Scalia, Calzolaio.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 310 del 1994, consapevole della situazione di area « ad alta densità di rischio di incidente rilevante » del comune di Napoli, così qualificata dalle analisi della Direzione generale SIAR del Ministero dell'ambiente dell'agosto 1992;

sottolinea all'attenzione del Governo, per i provvedimenti da prendere, la particolare pericolosità definita dalle stime quantitative della predetta analisi, rispettivamente per le cosiddette « area dei decessi » e « area dei ferimenti »;

impegna il Governo

a predisporre tutte le idonee misure di prevenzione e sicurezza atte a garantire che la riunione del G7 in programma a Napoli possa svolgersi nella massima protezione e serenità.

9/586/2

Scalia, Mattioli, Calzolaio, Turroni, Sciacca.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 giugno 1994.

Aimone Prina, Asquini, Ayala, Costa, Fiori, Li Calzi, Lo Jucco, Matteoli, Pilo, Teso.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 giugno 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

UCCHIELLI: « Rifinanziamento di interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino » (686);

RICCIO ed altri: « Interventi straordinari in favore delle aree interne della regione Molise » (687);

ZACCHERA: « Norme per la tutela del lupo italiano » (688);

CAVERI: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, in materia di equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale » (690);

CAVERI: « Modifica all'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (691);

BIANCHI ed altri: « Soppressione della commissione edilizia comunale e snellimento delle procedure per il rilascio della concessione edilizia » (692);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni in materia di collocamento agricolo » (693).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (163).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 1994, ha trasmesso copia del « Bollettino 1992 » concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, redatta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 giugno 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente teatrale italiano, per gli esercizi dal 1990 al 1992 (doc. XV, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 8 giugno 1994, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 16 marzo 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

copia del verbale della riunione del 16 marzo 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso i decreti di nomina a dirigente generale dei dirigenti superiori del Ministero del bilancio e della programmazione economica del dottor Giorgio Ruggiero e del dottor Giuseppe Negro.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernete l'integrazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992 recante esonero dell'obbligo di certificazioni dei corrispettivi a mezzo scontrino fiscale.

Tale inchiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 luglio 1994.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 8 giugno 1994, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Fiumicino (Roma), Chiampo (Vicenza), Galtellì (Nuoro), Aquilonia (Avellino), Gerola Alta (Sondrio), Mesoraca (Catanzaro), Montesano Salentino (Lecce), Camogli (Genova) e Battipaglia (Salerno).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* nei resoconti della seduta del 14 giugno 1994, a pagina 199, prima colonna, la ventitreesima riga è sostituta dalla seguente: « *alla XII Commissione (Affari sociali):* ».